CITTA' DI TORINO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

reso ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA: 15920 / 2024

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DELLA CITTA' DI TORINO PER IL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI N. 264 – ART 36 COMMA 4. AFFIDAMENTO DELL'URNA PER LA SUA CUSTODIA IN DOMICILI PRIVATI. ELIMINAZIONE OBBLIGO DOPPIA URNA.

Si esprime parere negativo sulla regolarità tecnica con la motivazione di seguito riportata:

Con riferimento alla proposta di modifica dell'articolo 36 comma 4 del Regolamento municipale n. 264, si ritiene anzitutto opportuna una ricognizione della disciplina vigente in materia di affidamento delle ceneri ai familiari in domicili privati.

L'art. 343 del Testo Unico delle leggi sanitarie, Regio Decreto n. 1265/1934, prevede che:
"Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione".

L'art. 80 secondo comma del Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR n. 285/1990) prevede che:
"Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto."

L'articolo 3 primo comma lettera e) della legge n. 130/2001 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" dispone che:
"fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari."

Infine, la legge della Regione Piemonte n. 20/2007, recante "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri", all'art 3 (*Modalità di conservazione delle urne affidate ai familiari)* recita:
"1. L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all'articolo 2, deve essere

consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.
2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione."

Dall'insieme delle norme sopra richiamate risulta che, ai fini dell'affidamento delle ceneri ai familiari per la stabile custodia in un domicilio privato, debbono essere rispettate tre condizioni:
1. obbligo di sigillare l'urna
2. identificazione delle ceneri tramite apposizione dei dati anagrafici del defunto sull'urna;
3. idonee garanzie contro ogni profanazione.

In tale quadro normativo si inserisce coerentemente la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 36 del Regolamento per il servizio mortuario e dei cimiteri della Città di Torino n. 264, oggetto della proposta di modifica.
Tale comma, inserito nel Regolamento municipale con deliberazione del Consiglio comunale del 16 aprile 2008 (n. mecc. 2008 00127/064), a seguito dell'emanazione della citata legge regionale n. 20/2007, prescrive, per la fattispecie di affidamento delle ceneri ai familiari, l'obbligo di una doppia protezione:
le ceneri devono infatti essere racchiuse in un contenitore stagno e infrangibile, riportante i dati anagrafici del defunto, posto a sua volta in un'urna – anch'essa riportante i dati identificativi - di materiale tale da consentire una perfetta chiusura e dotata all'esterno di un sigillo anti-effrazione di alta durabilità.

La ratio di tale disposizione è ricavabile dalla citata deliberazione consiliare del 16 aprile 2008, laddove l'adozione di particolari cautele in caso di affidamento delle ceneri ai familiari viene motivata dalla necessità, imposta dal quadro normativo sopra riportato, di prevedere adeguate garanzie ed efficaci dispositivi di sicurezza contro ogni profanazione delle ceneri e delle urne che le contengono.
La previsione di una "doppia urna" viene fondata in particolare sulla valutazione che altre prescrizioni, che pur potrebbero risultare efficaci per prevenire il rischio di profanazione, quali ad esempio l'imposizione dell'obbligo in capo all'affidatario di realizzare nel domicilio un cellario in muratura per contenere l'urna, risulterebbero di difficile praticabilità e certamente più onerose.

La prescrizione regolamentare di cui al comma 4 dell'articolo 36 del Regolamento n. 264 risulta quindi coerente con la necessità, imposta dalla normativa nazionale e regionale, di assicurare, nei casi di custodia delle urne cinerarie in domicili privati, vale a dire in luoghi che per loro natura non possono offrire le condizioni di sicurezza e sorveglianza proprie delle strutture cimiteriali, idonee e maggiori garanzie contro i rischi di profanazione, effrazione, manomissione o danneggiamento per cause imprevedibili o accidentali.
E' doveroso peraltro rammentare che le garanzie contro la profanazione di urne o ceneri sono poste a presidio e a salvaguardia della pietà dei defunti, bene che l'ordinamento tutela attraverso specifiche disposizioni di carattere penale (articoli 407 e seguenti del codice penale).

In conclusione, si ritiene che la modifica proposta, volta ad eliminare l'attuale previsione di due involucri (il contenitore stagno ed infrangibile collocato nell'urna con sigillo anti-effrazione) sia tale da ridurre e indebolire le garanzie, richieste dalla normativa vigente, contro la profanazione delle urne e delle ceneri custodite a domicilio.
Si esprime pertanto parere negativo sulla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

In ragione della materia trattata e dell'oggetto della modifica regolamentare, non si ravvisa nella proposta di deliberazione un impatto sull'interesse circoscrizionale. Non si ritiene quindi che la

proposta debba essere sottoposta al parere delle Circoscrizioni ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento n. 374.

Torino, 26/06/2024

IL DIRIGENTE
Fto digitalmente da Paola Marengo per Andrea Carlo Antonio Pino Chiezzi